

# **LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 16 04 1984 LIGURIA**

## **BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09 05 1984 N. 0019**

SUPPLEMENTO ORDINARIO 00 00 1900 N. 0000

### ***Legge forestale regionale.***

#### **TITOLO I NORME GENERALI**

##### **ARTICOLO 1**

(Finalita')

La presente legge in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto e dell' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 disciplina gli interventi in materia di forestazione ai fini di: a) conseguire l' incremento delle funzioni produttive del patrimonio silvo - pastorale esistente mediante la razionale gestione dello stesso; b) conseguire il recupero alla forestazione di terreni nudi cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche; c) promuovere le funzioni ecologiche e paesaggistiche proprie del patrimonio silvo - pastorale; d) concorrere alla tutela dell' ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio; e) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna. Gli scopi di cui al comma precedente sono perseguiti in particolare attraverso i seguenti settori di intervento: 1) conservazione valorizzazione e sviluppo del patrimonio silvo - pastorale; 2) sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria. Ai fini di provvedere alla programmazione in materia di forestazione la Regione provvede all' elaborazione dell' inventario forestale regionale di cui all' articolo 22 e del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale di cui all' articolo 29. Il programma regionale della forestazione approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta nell' ambito delle finalita' e degli scopi indicati ai primi due comma del presente articolo concerne il patrimonio silvo - pastorale pubblico e privato individua le aree e le dimensioni degli interventi secondo un ordine di prioritari' riferito in particolare agli obiettivi della difesa del suolo della salvaguardia ambientale e dello sviluppo economico delle popolazioni interessate. In attesa della approvazione del programma regionale per la forestazione l' attuazione degli interventi di cui alla presente legge ha luogo in armonia con il piano regionale di sviluppo con i piani di sviluppo economico e sociale delle Comunita' montane e con i piani di sviluppo agricolo delle Comunita' montane e dei Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura.

##### **ARTICOLO 2**

(Definizione di bosco)

Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/ o arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo nonche' il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione arborea e/ o arbustiva per cause naturali o per interventi dell' uomo. E' parimenti da considerarsi bosco il castagneto da frutto da utilizzarsi con le modalita' di cui agli articoli 43 lettera n) e 46. Non sono da considerarsi bosco: a) gli appezzamenti di terreno che pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 70 metri misurati fra i margini piu' vicini; b) i prati e i pascoli

arborati il cui grado di copertura arborea a maturita' non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale; c) le colture legnose specializzate purché su terreno escluso da vincolo per scopi idrogeologici e con turno inferiore ai venti anni; d) i filari di piante; e) i giardini e i parchi urbani.

### **ARTICOLO 3**

(Definizione di pascolo e di superficie aperta al pascolo)

Agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso anche parzialmente arborato o cespugliato destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo. Sono aperte al pascolo anche quelle superfici boscate con copertura rada e lacunosa che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo; quando sulla superficie stessa viene ad insediarsi la rinnovazione forestale detto uso deve essere sospeso fino a quando la rinnovazione non sfugge al morso del bestiame al pascolo.

## ***TITOLO II***

### ***SETTORI DI INTERVENTO***

#### ***CAPO I***

### ***CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SILVO - PASTORALE***

### **ARTICOLO 4**

(Tipologia degli interventi)

Gli interventi relativi alla conservazione alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo - pastorale riguardano il patrimonio silvo - pastorale della Regione dei Comuni e degli altri enti pubblici e dei soggetti privati. Detti interventi comprendono in particolare: a) il rimboschimento e la ricostituzione boschiva compresa l' arboricoltura da legno nonché gli incentivi allo sviluppo della silvicoltura; b) la valorizzazione e l' incremento del patrimonio silvo - pastorale della Liguria; c) la difesa e la lotta fitosanitaria; d) l' assistenza tecnica la propaganda la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale; e) la coltura ed il potenziamento dei vivai forestali; f) la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi; g) la viabilità forestale.

#### ***SEZIONE I***

### ***DEMANIO FORESTALE REGIONALE***

### **ARTICOLO 5**

(Demanio forestale regionale)

Il patrimonio silvo - pastorale della Regione denominato << demanio forestale regionale >> e' formato: a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato trasferito alla Regione in virtù dell' articolo 11 quinto comma della legge 16 maggio 1970 n. 281 nonché dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; b) dai vivai forestali regionali; c) dai terreni montani che la Regione acquisisce ai sensi dell' articolo 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102; d) da tutti gli altri terreni che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi pascoli vivai parchi e riserve naturali; e) da tutti i

terreni suscettibili di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprieta' della Regione in qualsiasi altro modo. La Regione puo' acquisire anche mediante espropriazione ai sensi dell' articolo 9 secondo comma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 i terreni interclusi da beni del demanio forestale regionale o ad essi adiacenti quando il loro incorporamento sia necessario per una migliore gestione dei beni stessi le aree occorrenti per strade di accesso per depositi o per altri impianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale stesso. Per le espropriazioni degli immobili di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## **ARTICOLO 6**

(Utilizzazione del demanio forestale regionale)

Per il conseguimento delle finalita' indicate dalla presente legge il demanio forestale regionale viene utilizzato sulla base dei seguenti criteri: a) potenziamento della funzione protettiva ricreativa e culturale anche mediante la istituzione di parchi e riserve naturali in conformita' alla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle relative leggi regionali di attuazione; b) incremento del patrimonio faunistico e ittico; c) incremento delle funzioni produttive; d) creazione di modelli organizzativi per la razionale gestione delle risorse forestali e foraggiere.

## **ARTICOLO 7**

(Modalita' per la gestione del demanio forestale regionale)

Fino a quando non sara' istituita l' azienda regionale delle foreste il demanio forestale regionale e' gestito dal Corpo forestale dello Stato sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste.

## ***SEZIONE II***

### ***PATRIMONIO SILVO - PASTORALE DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI***

## **ARTICOLO 8**

(Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale)

I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo - pastorale sono tenuti ad adottare nel termine previsto da apposito programma da predisporre dagli enti delegati di cui all' articolo 26 entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso. I Comuni e gli enti pubblici interessati possono demandare agli enti delegati previe specifiche intese la predisposizione dei piani di assestamento e di utilizzo del proprio patrimonio silvo - pastorale. Il termine di cui al primo comma inizia a decorrere dopo sessanta giorni dalla data del provvedimento di finanziamento di cui al secondo comma dell' articolo 9. I piani partendo dall' analisi dettagliata della situazione di fatto devono prevedere gli interventi necessari alla ristrutturazione e miglioramento dei boschi e dei pascoli le modalita' delle loro utilizzazioni nonche' la regolamentazione degli eventuali usi civici. Per la redazione dei piani i Comuni e gli altri enti pubblici si avvalgono degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio o di esperti liberi professionisti iscritti all' albo professionale dei dottori agronomi e forestali. In caso di mancata adozione nel termine previsto al primo comma del presente articolo provvede in via sostitutiva e previa diffida l' ente delegato competente. I piani sono approvati dalla Giunta regionale sentito l' ente delegato competente e sono parificati a tutti gli effetti di legge

al regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all' articolo 43 della presente legge. Nei piani di cui al presente articolo dovranno essere considerate le specifiche esigenze delle zone previste nella legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle relative leggi regionali di attuazione ed osservate le prescrizioni in esse contenute. Con le stesse procedure previste dal presente articolo il piano puo' essere modificato per adeguarlo a nuove condizioni di fatto derivanti da imprevisti eventi sopravvenuti. Comunque ogni dieci anni dalla approvazione del piano ne deve essere accertata l' attualita' con le stesse procedure. Per il periodo di validita' del piano i terreni in esso ricompresi non possono essere destinati ad usi incompatibili con le finalita' del piano stesso.

## **ARTICOLO 9**

(Spesa per la redazione dei piani)

La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale e' a totale carico della Regione ed il relativo finanziamento e' disposto nei limiti delle disponibilita' di bilancio. A tal fine la Giunta regionale sulla base di uno specifico programma approvato tenuto conto della situazione dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici ripartisce annualmente i fondi disponibili fra gli Enti delegati. Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani gli Enti delegati provvedono con le seguenti modalita' di erogazione: a) acconti nella misura del 50 per cento all' inizio dei lavori di rilevamento e del 15 per cento alla fine degli stessi; b) acconto nella misura del 20 per cento alla presentazione del piano; c) saldo del restante 15 per cento dopo l' approvazione del piano.

## **ARTICOLO 10**

(Obblighi specifici dei piani)

I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l' obbligo da parte dell' ente proprietario di accantonare una somma pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall' utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale da destinare alla esecuzione di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso. L' importo delle somme accantonate viene comunicato al competente ente delegato di cui all' articolo 26 della presente legge il quale ne determina le modalita' tecniche di utilizzazione redigendo apposita perizia. Qualora le opere non vengano eseguite vi provvede d' ufficio il competente ente delegato rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

## **ARTICOLO 11**

(Attuazione dei piani)

L' attuazione dei piani di assestamento e di utilizzazione nonche' degli interventi di cui al precedente articolo 10 e' affidata agli enti proprietari salvo quanto previsto dall' ultimo comma dell' articolo 10 medesimo.

## **ARTICOLO 12**

(Utilizzazione dei boschi compresi nei piani)

L' utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento e di utilizzazione deve essere conforme alle prescrizioni dei piani stessi. E' consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali non superiori a tre anni salva in ogni caso la ripresa globale prevista dai piani. Per

i Comuni e gli altri Enti pubblici sprovvisti di piano di assestamento ovvero con piano di assestamento scaduto fino alla data di approvazione del nuovo piano le utilizzazioni devono essere contenute in misura non superiore ai due terzi della media annuale dell' ultimo decennio o nella misura delle riprese annue previste dal piano scaduto.

### **ARTICOLO 13**

(Pascoli montani)

I pascoli montani dei Comuni e degli altri enti pubblici o che costituiscono comunioni familiari qualora non siano compresi in un piano di assestamento e di utilizzazione devono essere utilizzati in conformita' ad un disciplinare tecnico economico approvato dall' ente delegato di cui all' articolo 26 competente per territorio in base al regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale. I proprietari o possessori di pascoli montani oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari per migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico. Qualora un pascolo montano appartenga in comproprietà a più proprietari le norme stabilite oltre che per l' amministrazione ed il godimento della cosa comune anche per le migliorie saranno valide anche per la minoranza dissenziente quando siano state deliberate da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

### **SEZIONE III**

#### ***PATRIMONIO SILVO - PASTORALE DI SOGGETTI PRIVATI***

### **ARTICOLO 14**

(Inclusione di privati nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale di enti pubblici)

Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale di enti pubblici possono essere inclusi anche boschi e pascoli interclusi o contigui appartenenti a privati purché gli interessati ne facciano espressa richiesta all' ente pubblico e dichiarino di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.

### **ARTICOLO 15**

(Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati)

I privati singoli o associati proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta ettari accorpati possono richiedere all' ente delegato competente di essere inclusi nell' apposito programma predisposto ai sensi dell' articolo 8 primo comma e provvedono alla redazione del piano di assestamento e di utilizzazione sulla base della spesa ritenuta ammissibile dall' ente delegato medesimo. L' ente delegato decide sentito il parere del Comune competente per territorio. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo dei privati è a carico della Regione nei limiti della disponibilità di bilancio fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati si applicano gli articoli 8 quarto quinto settimo ottavo nono decimo e undicesimo comma 9 terzo comma 10 11 e 12 primo e secondo comma. Qualora il privato ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione non vi provveda nel termine fissato dall' ente delegato viene dichiarato da quest' ultimo decaduto dal beneficio stesso. L' Ente delegato promuove idonee iniziative affinché il maggior numero dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo si attivino per la redazione del piano di

assestamento del loro patrimonio boschivo. A richiesta di tutti i proprietari privati interessati il piano di assestamento e di utilizzazione puo' essere redatto anche dall' ente delegato previa stipulazione di apposita convenzione.

#### **SEZIONE IV**

#### **OPERE ED INTERVENTI FINANZIABILI DEI PIANI DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE**

##### **ARTICOLO 16**

(Specificazione)

Degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione di cui alle Sezioni II e III del presente Capo sono finanziabili in particolare: a) i rimboschimenti; b) i miglioramenti dei boschi esistenti comprese le opere colturali o di ripristino di precedenti rimboschimenti; c) le ricostituzioni di boschi degradati o distrutti per qualsiasi causa; d) gli impianti di colture legnose a rapida crescita; e) i tagli intercalari; f) l' utilizzazione di boschi cedui invecchiati; g) il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati; h) la costruzione e il riattamento della viabilita' forestale di mulattiere e di itinerari turistici pedonali; i) l' acquisto di macchinari l' impianto di teleferiche; l) la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco; m) le opere e le attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi. Per gli interventi di cui al comma precedente gli enti delegati di cui all' articolo 26 concedono contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile qualora destinatari siano gli enti pubblici e fino al 75 per cento della spesa stessa qualora destinatari siano i privati. Qualora le opere e le attrezzature di cui alla lettera m) siano contemplate nel piano per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi previsto dalla legge 10 marzo 1975 n. 47 e dall' articolo 50 della presente legge il contributo e' concesso nella misura del 100 per cento. Gli enti delegati di cui all' articolo 26 effettuano il pagamento dei contributi con le seguenti modalita': a) il 30 per cento all' inizio dei lavori; b) il restante 70 per cento ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori. L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori e' effettuato dall' ente delegato. L' utilizzazione dell' opera realizzata avviene in conformita' alle prescrizioni del piano di assestamento e di utilizzazione ovvero in loro mancanza a quanto previsto all' articolo 19 della presente legge.

#### **SEZIONE V**

#### **INCENTIVI PER LA FORESTAZIONE**

##### **ARTICOLO 17**

(Contributi per i rimboschimenti e per la ricostituzione a bosco)

Nei territori inclusi nei comprensori di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni ovvero sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici sono concessi ai proprietari o ai possessori dei fondi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ammissibile per i rimboschimenti e per la ricostituzione a bosco sempre che detta spesa non sia diversamente assistibile da contributo pubblico. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi indipendentemente dalla inclusione degli interventi in piani di assestamento e di utilizzazione di cui agli articoli 14 e 15 ovvero in piani di rinsaldamento del suolo di cui all' articolo 28 della presente legge. Nel restante territorio sono concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della

spesa ammissibile per l' impianto di colture legnose a rapida crescita. Nella spesa ammissibile a contributo sono comprese tutte le altre opere strettamente connesse alla forestazione e consistenti nella costruzione e riattamento della viabilità forestale nell' attivazione di attrezzature e opere antincendio e in ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi. Qualora le opere e le attrezzature antincendio siano contemplate nel piano per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi previsto dalla legge 10 marzo 1975 n. 47 e dall' articolo 50 della presente legge il contributo e' concesso nella misura del 100 per cento. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per superfici di almeno un ettaro e sempre che l' intervento sia compatibile con i piani ed i programmi della competente Comunità montana o Consorzio di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura. Per la concessione dei contributi da parte degli enti delegati di cui all' articolo 26 si applica il quarto comma dell' articolo 16.

### **ARTICOLO 18**

(Accertamento della regolare esecuzione dei lavori)

L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori e' effettuato dall' ente delegato.

### **ARTICOLO 19**

(Manutenzione dei terreni rimboschiti e dei boschi ricostituiti)

Successivamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori devono essere osservate le seguenti norme per la manutenzione dei terreni rimboschiti e dei boschi ricostituiti: a) divieto di trasformare a ceduo i boschi destinati come da intervento approvato ad alto fusto salvo deroga autorizzata dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste quando ricorrano esigenze fitosanitarie o dall' ente delegato quando ricorrano esigenze di conservazione del suolo; b) in caso di danneggiamento dovuto ad incendio od altre cause imputabili al beneficiario del contributo obbligo di ripristinare la piantagione entro due anni dall' evento; c) obbligo di eseguire nell' età giovanile del rimboschimento o della ricostituzione le sostituzioni di fallanze indispensabili per assicurarne l' efficacia; d) obbligo di effettuare i diradamenti opportuni a seconda dell' età e dello sviluppo delle piantagioni. Gli ispettorati ripartimentali delle foreste ovvero gli enti delegati di cui all' articolo 26 secondo le rispettive competenze in caso di accertato inadempimento degli obblighi previsti al primo comma del presente articolo fermo restando l' eventuale comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del titolo III della presente legge diffidano i soggetti obbligati ad adempiere assegnando loro un congruo termine decorso inutilmente il quale provvedono d' ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

## **SEZIONE VI**

### **ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SILVO - PASTORALE**

### **ARTICOLO 20**

(Lotta fitosanitaria per la difesa e la tutela del patrimonio forestale)

La Regione cura gli interventi diretti a prevenire e attenuare i danni provocati al patrimonio boschivo dai fenomeni fitopatologici privilegiando le tecniche di lotta biologica. Ai proprietari o possessori di boschi attaccati da agenti patogeni e' fatto obbligo di informarne il competente ispettorato ripartimentale delle foreste di attuare le cautele e gli interventi già

previsti dal regolamento di cui all' articolo 43 o ritenuti ulteriormente necessari dall' ispettorato stesso su indicazione del competente Osservatorio per le malattie delle piante e di consentire l' esecuzione delle prescrizioni eventualmente emanate. A favore degli interessati sono applicabili le provvidenze di cui all' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 37.

#### **ARTICOLO 21**

(Assistenza propaganda ricerca e sperimentazione)

Al fine di orientare e di coordinare le attivita' e le metodologie inerenti alla materia della forestazione alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo - pastorali alla sperimentazione e assistenza tecnica per le attivita' agrarie nelle zone montane la Regione nei limiti delle disponibilita' di bilancio: a) provvede direttamente ovvero nei modi di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1979 n. 33 all' assistenza e alla consulenza tecnica in favore degli enti delegati di cui all' articolo 26 degli enti proprietari di patrimoni silvo - pastorali e degli operatori singoli ed associati; b) promuove iniziative volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvopastorale; c) definisce e realizza specifici programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale coordina l' attivita' e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica.

#### **ARTICOLO 22**

(Inventario forestale regionale)

Al fine di acquisire idonee conoscenze delle caratteristiche biologiche selvi - colturali ed economico - produttive delle aree boschive del proprio territorio la Regione si dota dell' inventario forestale regionale quale strumento operativo per l' attuazione delle scelte di politica forestale e per l' attuazione degli interventi nel settore. Le modalita' per la formazione l' elaborazione e l' aggiornamento dell' inventario sono stabilite dalla Giunta regionale. Il proprietario dei terreni interessati e' tenuto a consentire lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla formazione dell' inventario di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 23**

(Vivai forestali)

Ai vivai forestali della Regione e' affidata la produzione delle piante necessarie ai rimboschimenti rinsaldamenti ricostituzioni e rinfoltimenti dei boschi. Gli enti delegati di cui all' articolo 26 gestiscono i vivai forestali e sono tenuti a fornire gratuitamente le piantine loro richieste dagli interessati per i fini della presente legge e da chiunque altro intenda comunque porre a dimora piantine in una superficie non inferiore a mezzo ettaro. Gli enti delegati organizzano la gestione dei vivai forestali sulla base delle esigenze ricavabili anche dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo - pastorali interessanti il loro territorio. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare determina i criteri per la gestione l' ammodernamento e la attrezzatura dei vivai forestali della Regione.

#### **ARTICOLO 24**

(Opere e attrezzature per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi)

Gli enti delegati di cui all' articolo 26 provvedono direttamente o mediante la concessione di contributi in conto capitale in ordine alle opere e alle attrezzature antincendio previste dall' articolo 3 della legge 10 marzo 1975 n. 47 qualora dette opere e interventi non siano



compresi nel piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi previsto dalla legge n. 47/ 1975 e dall' articolo 50 della presente legge. In particolare gli enti delegati provvedono in ordine a: a) operazioni colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; b) realizzazione di viali tagliafuoco di qualsiasi tipo; c) costruzione di torri e di altri posti di avvistamento di incendi boschivi. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa ammissibile. Per la concessione dei contributi da parte degli enti delegati si applica il quarto comma dell' articolo 16. La Regione ripartiti i fondi fra gli enti delegati a norma dell' articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 tiene conto delle opere e degli interventi finanziati al fine di coordinare gli stessi con il piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Qualora alle opere e attrezzature previste dal presente articolo provvedano direttamente gli enti delegati l' approvazione del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dei lavori.

## **ARTICOLO 25**

(Viabilita' forestale)

La viabilita' forestale e' costituita dalle strade e piste forestali. Per le strade e piste forestali si intendono: a) le vie di penetrazione all' interno delle aree forestali destinate esclusivamente al servizio dei patrimoni silvo - pastorali; b) le piste di esbosco; c) le condotte permanenti per l' esbosco del legname; d) i piazzali di prima lavorazione del legname. Per le opere di viabilita' forestale deve essere accertata la finalita' di valorizzare i complessi boscati esistenti o in attuazione ovvero diretta alla riduzione dei costi degli interventi sistematori nell' ambito del comprensorio boscato interessato. Le vie di penetrazione di cui al secondo comma lettera a) devono avere le seguenti caratteristiche: 1) larghezza massima di metri 2 50 comprese banchine e cunette; 2) fondo stradale stabilizzato con esclusione della copertura di asfalto o di conglomerato cementizio; 3) altezza massima di scavi e riinterri rispetto al livello preesistente del terreno di metri 2 00; 4) scarpate consolidate e rinverdite; 5) opere di contenimento preferibilmente in muratura a secco ove non sia garantita la stabilita' naturale del terreno; 6) opere di canalizzazione e di regimentazione delle acque; 7) eventuali piazzuole di servizio ogni 70 metri lineari. Le piste di esbosco di cui al secondo comma lettera b) hanno lo scopo di consentire il trasporto del legname e si ottengono esclusivamente senza effettuare scavi devegetando il terreno ove occorra e seguendone l' andamento. Le opere previste dai comma precedenti costituiscono anche agli effetti urbanistico - edilizi opere silvo - colturali. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

## **SEZIONE VII**

### **DELEGHE**

## **ARTICOLO 26**

(Specificazione delle funzioni delegate)

In relazione al settore della conservazione valorizzazione e sviluppo del patrimonio silvo - pastorale di cui al presente Capo I alle Comunita' montane e ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegate per i territori di rispettiva competenza: a) la predisposizione e la presentazione alla Regione del programma previsto dall' articolo 8 primo comma; b) la diffida e l' intervento sostitutivo per l' adozione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo - pastorale dei Comuni e degli altri enti pubblici di cui

all' articolo 8 quarto comma; c) l' espressione del parere di cui all' articolo 8 settimo comma; d) il ricevimento della comunicazione e la redazione della perizia di cui all' articolo 10 secondo comma; e) l' esecuzione d' ufficio per le opere non eseguite di cui all' articolo 10 terzo comma; f) l' approvazione del disciplinare tecnico per l' utilizzazione dei pascoli montani di cui all' articolo 13 primo comma; g) il ricevimento della richiesta l' inclusione nell' apposito programma e la determinazione della spesa ammissibile relativamente al patrimonio boschivo dei soggetti privati di cui all' articolo 15 primo comma nonche' la dichiarazione di decadenza l' attivita' promozionale e la redazione del piano di assestamento e di utilizzazione di cui al quarto quinto e sesto comma dello stesso articolo 15; h) la concessione dei contributi e l' accertamento di regolare esecuzione di cui agli articoli 16 17 18 e 24; i) la concessione della deroga di cui all' articolo 19 lettera a) nonche' la diffida e l' esecuzione di ufficio di cui al secondo comma dello stesso articolo 19; l) la gestione dei vivai forestali regionali e la fornitura delle piantine ai richiedenti aventi diritto di cui all' articolo 23; m) la vigilanza sull' attuazione degli interventi derivanti dalle funzioni delegate ai sensi del presente articolo. Per l' esercizio delle funzioni delegate si applicano per quanto compatibili con la presente legge le disposizioni contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modifiche e integrazioni. Le Comunita' montane e i Consorzi di Comuni si avvalgono previa intesa dell' ispettorato ripartimentale delle foreste e del Corpo forestale dello Stato per l' esercizio delle funzioni delegate e in particolare per:

a) l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui agli articoli 16 quinto comma e 18; b) l' autorizzazione alla deroga di cui all' articolo 19 primo comma lettera a); c) l' esecuzione d' ufficio di cui all' articolo 19 secondo comma; d) la gestione dei vivai forestali regionali di cui all' articolo 23. Le Comunita' montane e i Consorzi di Comuni sono inoltre tenuti a sentire il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste sotto l' aspetto tecnico e della congruita' della spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 16 17 e 24.

## ***CAPO II***

### ***SISTEMAZIONI IDRAULICO - FORESTALE E IDRAULICO - AGRARIA***

#### **ARTICOLO 27**

(Tipologia degli interventi)

Gli interventi relativi alle sistemazioni idraulico - forestali e idraulico - agraria comprendono in particolare: a) i rinsaldamenti del suolo; b) le altre opere di bonifica montana; c) i vincoli per scopi idrogeologici; d) i vincoli per altri scopi; e) le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

#### ***SEZIONE I***

##### ***RINSALDAMENTI DEL SUOLO E ALTRE OPERE DI BONIFICA MONTANA***

#### **ARTICOLO 28**

(Rinsaldamento del suolo)

I rinsaldamenti del suolo possono essere eseguiti nei bacini imbriferi classificati montani ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 si realizzano di norma nell' ambito di un piano di bacino idrografico o di altra unita' idrografica definita e consistono: a) in opere di rimboschimento o di ricostituzione di boschi degradati e nelle opere costruttive minori anche idrauliche immediatamente connesse nonche' nelle altre opere idrauliche eventualmente

occorrenti per la correzione dei corsi d'acqua e per la difesa delle sponde; b) nella sistemazione a fini di consolidamento e conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva soggetti a erosione frana o valanga. Nelle opere di cui al comma precedente si intendono compresi i terrazzamenti le canalizzazioni drenanti le strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori e le successive manutenzioni i viali tagliafuoco le chiudende e quant'altro necessario per la riuscita degli interventi. La Giunta regionale sentiti i Comuni e le Comunita' montane e i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura territorialmente competenti determina i nuovi bacini imbriferi il cui rinsaldamento viene eseguito a carico della Regione e predispone il relativo progetto di massima tenuto conto delle prescrizioni del piano di bacino idrografico o di altra unita' idrografica definita. Per la determinazione dei terreni da sistemare la pubblicazione delle carte topografiche e dell'elenco dei terreni le forme di pubblicita' la partecipazione dei proprietari interessati si applicano in quanto compatibili gli articoli 45 e 46 primo e secondo comma del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva il piano di bacino idrografico o di altra unita' idrografica definita il quale assume anche gli effetti tipici dei progetti di massima per la sistemazione idraulico forestale di cui agli articoli 39 e seguenti del citato regio decreto 3267/ 1923. Ai fini di orientare e coordinare le attivita' e le tecnologie inerenti alla materia delle sistemazioni idraulico - forestale e idraulico - agraria la Regione provvede direttamente all'assistenza e alla consulenza tecnica in favore degli enti delegati di cui all' articolo 49.

#### **ARTICOLO 29**

(Catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale)

La Regione si dota del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale quale strumento operativo per l'attuazione delle scelte di politica di tutela dell'ambiente e di difesa idrogeologica del territorio e per l'attuazione degli interventi nel settore. Le modalita' di formazione elaborazione e aggiornamento del catasto sono stabilite dalla Giunta regionale.

#### **ARTICOLO 30**

(Altre opere di bonifica montana)

Nei territori inclusi nei comprensori di bonifica ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni oltre agli interventi di cui al precedente articolo 28 possono trovare attuazione gli interventi di bonifica finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo della locale economia agricola e forestale con particolare riguardo alla ricerca captazione e distribuzione delle acque alla viabilita' di servizio alle teleferiche compresi i fili a sbalzo e al miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo ivi compresa la costruzione di recinti abbeveratoi e ricoveri. Per la redazione l'approvazione e l'efficacia del piano generale di bonifica montana continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore tenuto conto delle indicazioni risultanti dal piano di bacino idrografico o di altra unita' idrografica definita.

#### **ARTICOLO 31**

(Pubblica utilita': indifferibilita' ed urgenza; esecuzione dei lavori; collaudo. Occupazione temporanea dei terreni)

L'approvazione da parte degli enti delegati di cui all' articolo 49 dei progetti esecutivi delle opere e degli interventi relativi a rinsaldamenti del suolo e a bonifiche montane di cui rispettivamente agli articoli 28 e 30 della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera o dell'intervento nonche' di indifferibilita' ed urgenza dei relativi lavori. Per

l' esecuzione dei lavori ed il collaudo cui provvede il competente ente delegato si applica la vigente normativa. Qualora non si proceda all' acquisto od all' espropriazione dei terreni da rimboschire o da sistemare i lavori saranno eseguiti previo consenso dei proprietari mediante apposita convenzione nella quale e' stabilita l' eventuale indennita' per l' occupazione temporanea. In caso di mancato accordo si potra' comunque procedere alla occupazione temporanea dei terreni stessi ai sensi della normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 32**

(Uso dei terreni rimboschiti)

Nei terreni rimboschiti a norma degli articoli 28 e 30 non e' permessa la coltura agraria e il pascolo puo' avvenire in conformita' al regolamento di cui all' articolo 43. Il proprietario dei terreni rimboschiti o bonificati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione redatto e approvato dal competente ente delegato di cui all' articolo 49.

## **SEZIONE II**

### **VINCOLI PER SCOPI IDROGEOLOGICI**

## **ARTICOLO 33**

(Competenze)

Le funzioni amministrative concernenti l' imposizione e l' esenzione dal vincolo per scopi idrogeologici di cui agli articoli 1 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 esercitate dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e trasferite alle Regioni ai sensi dell' articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 sono di competenza della Giunta regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la definizione dei procedimenti in corso. Compete inoltre alla Giunta regionale l' indicazione dei terreni da comprendersi nelle zone da vincolare di cui all' articolo 2 secondo e terzo comma del regio decreto 3267/ 1923 citato.

## **ARTICOLO 34**

(Limitazioni nei terreni vincolati)

Nei terreni di cui all' articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici qualsiasi attivita' che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell' uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi nonche' ogni movimento di terreno sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalita' esecutive prescritte caso per caso. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici il regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge deve prescrivere le modalita' del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi le modalita' per la soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della livorazione del suolo nei terreni a coltura agraria in quanto cio' sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all' articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo. Nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive e' vietato il pascolo delle capre. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modifiche e integrazioni per la circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati.

### **ARTICOLO 35**

(Mutamento di destinazione e trasformazione dell' uso di boschi e dei terreni nudi e saldi nonche' movimenti di terreno in zona vincolata)

L' istanza intesa ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente articolo 34 da presentare al Sindaco del Comune dove e' situato il fondo deve indicare gli estremi catastali del terreno interessato ed essere corredata del progetto esecutivo che evidenzi in particolare l' attuale situazione della pendice e le opere con le quali si prevede di poter impedire i danni che i mutamenti di destinazione le trasformazioni i lavori ed i movimenti di terreno progettati possono arrecare. Il Sindaco territorialmente competente provvede a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento e per quindici giorni consecutivi a pubblicare l' istanza all' Albo pretorio comunale. Chiunque abbia interesse puo' presentare al Comune opposizione nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione. Entro gli ulteriori quindici giorni successivi il Sindaco trasmette l' istanza al competente ente delegato di cui all' articolo 49 corredata delle eventuali opposizioni e delle proprie osservazioni relative anche alle relazioni intercorrenti fra quanto richiesto e le previsioni urbanistiche vigenti. Le autorizzazioni al mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell' uso dei boschi e dei terreni nudi nonche' l' autorizzazione al movimento di terreno sono rilasciate dall' ente delegato rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente. Dette autorizzazioni sono invece rilasciate dalla Giunta regionale quando attengono all' installazione di insediamenti produttivi diversi da quelli agricoli cosi' come definiti ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso l' ente delegato trasmette alla Regione la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo entro trenta giorni dal ricevimento corredata anche del proprio parere ed i termini di cui al comma precedente sono aumentati di trenta giorni.

### **ARTICOLO 36**

(Prescrizioni connesse alle autorizzazioni)

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 34 e 35 sono rilasciate previo accertamento della corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore. Le autorizzazioni medesime possono inoltre prescrivere modalita' di trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi nonche' l' esecuzione di opere complementari al fine di impedire che i terreni interessati possano subire denudazioni con danno pubblico o perdere la loro stabilita' e che venga turbato il regime delle acque superficiali e sotterranee.

### **ARTICOLO 37**

(Adempimenti istruttori)

Gli organi competenti al rilascio dell' autorizzazione possono richiedere all' interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell' istruttoria stessa tenuto conto delle prescrizioni del decreto interministeriale 21 gennaio 1981 emanato in attuazione della legge 2 febbraio 1974 n. 64. In tal caso i termini di cui all' articolo 35 quinto e sesto comma restano sospesi fintanto che l' interessato non abbia corrisposto ai chiarimenti e alle integrazioni progettuali richiesti. A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti l' organo competente al rilascio dell' autorizzazione puo' subordinare il ritiro del provvedimento alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dall' organo che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell' adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'

autorizzazione cui la cauzione si riferisce. Salvo quanto disposto al terzo comma del presente articolo l' autorizzazione e' trasmessa all' interessato e copia di essa viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all' Albo pretorio del Comune.

### **ARTICOLO 38**

(Esclusione dall' autorizzazione)

Non sono soggetti alle autorizzazioni di cui all' articolo 34 e agli atti di assenso previsti dal regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge i mutamenti le trasformazioni ed i movimenti di terreno indicati negli articoli stessi qualora conseguano esclusivamente ad opere di sistemazione idraulica di corsi d' acqua pubblici nonche' lo sradicamento di alberi e di arbusti nell' alveo dei corsi d' acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle sponde di detti corsi d' acqua se riconosciuti necessari per consentire il regolare deflusso delle acque. Per gli interventi indicati al comma precedente continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni. La utilizzazione dei prodotti derivanti dallo sradicamento di cui al primo comma del presente articolo puo' essere consentita dall' organo cui sono attribuite le funzioni tecniche di polizia idraulica a compenso del costo per lo sradicamento e l' asportazione dei prodotti stessi dall' alveo e quando il valore di questi ultimi non sia ritenuto dall' organo medesimo superiore al costo suddetto lo sradicamento di alberi ed arbusti dall' alveo e' soggetto al solo nulla osta tecnico rilasciato ai sensi dell' articolo 93 del regio decreto 523/ 1904 citato nel comma precedente. Qualora le opere di sistemazione idraulica il taglio di piante e lo sradicamento di alberi e di arbusti di cui al primo comma del presente articolo siano solo parte di un piu' vasto complesso di interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici il richiedente le autorizzazioni di cui all' articolo 34 deve allegare alla relativa istanza il nulla osta ai fini idraulici e demaniali rilasciato ai sensi del regio decreto n. 523/ 1904 sopra citato. Nel caso che l' intervento di cui al comma precedente comprenda l' esecuzione di manufatti in alveo per i quali e' prescritta la concessione all' uso dell' area demaniale interessata l' istanza per ottenere l' autorizzazione di cui all' articolo 34 deve essere corredata del nulla osta ai soli fini idraulici all' uopo rilasciato dal competente organo cui siano attribuite le funzioni tecniche di polizia idraulica fermo restando il divieto ad intraprendere detta esecuzione prima dell' assentimento della concessione sopracitata.

### **ARTICOLO 39**

(Relazioni intercorrenti fra autorizzazioni per scopi idrogeologici ed altri atti di competenza della Regione interessanti i medesimi terreni)

Qualora la Regione debba rilasciare a qualsiasi fine esclusa la tutela delle bellezze naturali salvo quanto disposto dall' articolo 38 quarto e quinto comma autorizzazioni approvazioni o altri atti d' assenso su programmi piani d' intervento e progetti purché esecutivi relativi ad interventi che interessano terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici il relativo atto regionale sostituisce le autorizzazioni previste dall' articolo 34 della presente legge. In tal caso tuttavia il competente organo regionale sentita la Comunita' montana o il Consorzio di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura interessato territorialmente e' tenuto a prescrivere le modalita' di trasformazione o le opere di cui al secondo comma dell' articolo 36 della presente legge ritenute necessarie. L' apertura la rettifica e la sistemazione di opere di viabilita' forestale come definita dall' articolo 25 nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici sono soggette soltanto agli atti abilitativi previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dagli atti a queste ultime equiparati salvo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904

n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ***SEZIONE III***

#### ***VINCOLI PER ALTRI SCOPI***

##### **ARTICOLO 40**

(Competenze)

Le funzioni amministrative concernenti l'imposizione del vincolo per altri scopi ed i connessi adempimenti di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 esercitate dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 sono di competenza della Giunta regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la definizione dei procedimenti in corso.

##### **ARTICOLO 41**

(Ulteriori finalita' dei vincoli)

I vincoli di cui all'articolo 17 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 possono essere richiesti ed imposti con le modalita' indicate dallo stesso articolo 17 e dall'articolo 40 della presente legge anche in funzione di difesa degli abitati delle strade e di altra opera pubblica o di pubblico interesse.

### ***SEZIONE IV***

#### ***PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE DISPOSIZIONI PARTICOLARI***

##### **ARTICOLO 42**

(Tutela dei boschi)

Tutti i boschi sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono. In tutti i boschi anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 43 ovvero gli atti a queste equiparati. E' vietata la riduzione della superficie forestale in atto alla data di entrata in vigore della presente legge salvo i casi espressamente autorizzati. L'esercizio del pascolo nei boschi e' soggetto alle seguenti restrizioni: a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale oppure distrutti dagli incendi non puo' essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno; b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti e' altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi; c) nei boschi e' di regola vietato il pascolo delle capre. Il pascolo nei boschi e' consentito solo se autorizzato dagli enti delegati; il pascolo delle capre e' consentito da questi ultimi solo eccezionalmente e per determinate localita'.

##### **ARTICOLO 43**

(Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale)

Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva il regolamento contenente sia le prescrizioni di massima di cui all'articolo 34 secondo terzo e quarto comma e all'articolo 42

terzo e quarto comma sia le norme di polizia forestale. Il regolamento con le prescrizioni di massima e di polizia forestale oltre a quanto indicato al primo comma del presente articolo e all' articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 deve prevedere: a) le norme circa i movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi con particolare riguardo alla viabilita'; b) le modalita' di governo e di trattamento dei boschi con particolare riguardo per quelli ubicati nei crinali dei rilievi collinari e montani per quelli situati al limite della vegetazione arborea nella zona delle Alpi marittime e per quelli posti in terreni in equilibrio precario in forte pendenza o soggetti a valanghe; c) le modalita' di taglio dei boschi di conifere situati nelle zone soggette a frequenti incendi al fine di favorire l' introduzione artificiale o naturale di specie arboree di latifoglie; d) le cautele da adottare nel taglio di boschi situati nei terreni di scarso spessore soggetti a erosione superficiale o a dilavamento; e) le modalita' di raccolta dello strame delle foglie e dei semi fermo restando il divieto di raccogliere strame e foglie nei boschi degradati; f) le modalita' di taglio dei cedui anche allo scopo di favorire la conversione dei cedui in cedui composti e in fustaie; g) le modalita' di utilizzazione dei cespugli e la raccolta e lo sradicamento delle ceppaie; h) le norme per la raccolta il trasporto e il commercio di piante rami e cimali di specie arboree e arbustive provenienti dai boschi e destinati ad uso << alberi di Natale >>; i) le cautele e gli interventi da adottare per gli attacchi parassitari quando possono assumere carattere epidemico; l) le modalita' per il ripristino dei boschi distrutti o degradati; m) le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi; n) le modalita' nei castagneti da frutto per la capitozzatura e la preparazione delle piante all' innesto per la formazione dei ripiani di terreno sistemato per la lavorazione di detti terreni per la estirpazione delle erbe dannose e dei cespugli invadenti per la ripulitura della superficie del terreno per la raccolta delle castagne nonche' per la estirpazione delle ceppaie; o) le modalita' per l' impiego del fuoco negli oliveti per la eliminazione dei residui vegetali anche con deroghe alla distanza dal bosco di cui all' articolo 54. Le autorizzazioni e gli atti di assenso in genere nonche' gli accertamenti tecnici che saranno eventualmente previsti dal regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale competono all' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. In sede di prima applicazione la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio il regolamento di cui al comma precedente entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di approvazione di tale regolamento restano ferme le prescrizioni attualmente in vigore; le funzioni che dette prescrizioni demandano alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e non attribuite dalla presente legge ad altri organi sono esercitate dai responsabili dell' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

#### **ARTICOLO 44**

(Taglio dei boschi)

Il taglio dei boschi in assenza di piano di assestamento e di utilizzazione di cui al Capo I Sezioni II e III della presente legge deve essere autorizzato dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste. Alle piante di alto fusto per le quali e' stata rilasciata l' autorizzazione al taglio deve essere preventivamente apposta alla base delle ceppaie l' impronta del martello forestale.

#### **ARTICOLO 45**

(Ulteriore tutela dei prati e dei pascoli)

Fermo restando quanto disposto dal regolamento contenente le prescrizioni di massima e di polizia forestale e dagli atti a questo equiparati nei prati e nei pascoli posti in terreni soggetti al vincolo per scopi idrogeologici di cui all' articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 ed all' articolo 33 della presente legge e' proibito lo sci d' erba. I Comuni qualora



intendano disciplinare lo sci d' erba come attivita' sportiva ricreativa e agonistica e qualora la vocazione dei terreni lo consenta sono tenuti ad individuare le zone in cui lo sci d' erba e' esclusivamente consentito in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero qualora siano gia' dotati di tale strumento mediante apposita variante allo stesso. La individuazione da parte del Comune delle zone suddette dovra' essere avvalorata da accertamenti sulla situazione idrogeologica.

#### **ARTICOLO 46**

(Castagneti)

Restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n. 973 per l' utilizzazione del legno di castagno.

#### **ARTICOLO 47**

(Sugherete)

La demaschiatura e l' estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia - sughera e' soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956 n. 759.

#### **ARTICOLO 48**

(Pioppeti)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai pioppeti per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

### ***SEZIONE V***

#### ***DELEGHE***

#### **ARTICOLO 49**

(Specificazione delle funzioni delegate)

In relazione al settore delle sistemazioni idraulico - forestale e idraulico - agraria di cui al presente Capo II alle Comunita' montane e ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati per i territori di rispettiva competenza: a) tutti gli adempimenti per l' approvazione e per l' esecuzione diretta o in concessione dei progetti esecutivi ivi compreso il collaudo relativi a: - opere di sistemazione idraulico - agraria idraulico - forestale ed altre opere idrauliche previste dagli articoli 39 e seguenti del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 28 della presente legge; - opere di bonifica montana nei comprensori di bonifica di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni e all' articolo 30 della presente legge; b) l' approvazione del piano di coltura e di conservazione di cui all' articolo 32; c) il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 34 35 36 e 37 della presente legge ed i connessi adempimenti ivi compresa la diffida ad eseguire i lavori e l' esecuzione d' ufficio di cui all' articolo 61 secondo comma salvo quanto demandato alla competenza della Regione dall' articolo 35 ultimo comma; d) l' autorizzazione all' esercizio del pascolo nei boschi di cui all' ultimo comma dell' articolo 42; e) la presa di possesso e l' esecuzione d' ufficio di cui all' articolo 66 secondo comma; f) i lavori di manutenzione delle opere di cui alla precedente lettera a); g) la vigilanza sull' attuazione degli interventi derivanti dalle funzioni delegate ai sensi del presente articolo. Per l' esercizio delle funzioni delegate si

applicano per quanto compatibili con la presente legge le disposizioni contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate si avvalgono previa le necessarie intese dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste secondo le rispettive competenze. Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 34 della presente legge anche al fine di consentire l'emanazione da parte della Giunta di direttive per l'esercizio da parte degli enti stessi delle funzioni di vigilanza di cui alla lettera g).

### **CAPO III**

#### ***PIANO REGIONALE PER LA DIFESA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI.***

##### **ARTICOLO 50**

(Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo)

Il piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1975 n. 47 viene approvato dalla Giunta regionale sentiti anche i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura ed è sottoposto a revisione quinquennale.

##### **ARTICOLO 51**

(Stato di grave pericolosità)

Lo stato di grave pericolosità di cui all'articolo 9 primo comma della legge 10 marzo 1975 n. 47 viene dichiarato dal Presidente della Giunta regionale. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi parchi e nelle altre superfici boscate nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo mediato o immediato di incendio è vietato: accendere fuochi far brillare mine usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli usare motori forneli o inceneritori che producano faville o brace fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

##### **ARTICOLO 52**

(Viali tagliafuoco)

I viali tagliafuoco possono essere ottenuti anche mediante l'impiego di prodotti chimici e con la piantagione di essenze vegetali ignifughe o comunque resistenti al fuoco. I viali tagliafuoco sono considerati opera pubblica di bonifica. Nei viali tagliafuoco il transito veicolare è consentito solo ai mezzi antincendio fermo restando quanto espressamente previsto e consentito dalle norme della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### **ARTICOLO 53**

(Fuoco prescritto)

È consentito l'uso del fuoco nei boschi per combattere le fitoepidemie per la prevenzione e la lotta contro gli incendi per la gestione e l'assestamento venatico e per il governo dei castagneti da frutto in coltura. L'uso del fuoco per gli scopi di cui al comma precedente viene prescritto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per

territorio previa acquisizione degli elementi utili e in particolare: le condizioni meteorologiche la quantità di combustibile gli accorgimenti predisposti per evitare il diffondersi del fuoco dall' area di terreno interessata. L' uso di cui sopra deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato. L' uso del fuoco per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi e' consentito anche durante lo stato di grave pericolosità di cui al precedente articolo 51. La pratica del controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi ove necessaria e possibile e' ordinata dal componente di grado più elevato del Corpo forestale dello Stato presente sull' incendio.

#### **ARTICOLO 54**

(Abbruciamento di residui vegetali)

Salvo quanto previsto dall' articolo 53 e dal regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale ai sensi dell' articolo 43 lettera o) l' uso del fuoco per l' abbruciamento di residui vegetali e' consentito a distanza superiore a cinquanta metri lineari dal bosco. Gli interessati sono tenuti a darne comunicazione precisandone giorno e ora al Comando stazione forestale competente per territorio che può prescrivere le cautele da intraprendere atte ad evitare il diffondersi del fuoco.

#### **ARTICOLO 55**

(Fuoco libero)

Fermi restando gli ulteriori divieti previsti dall' articolo 51 secondo comma della presente legge nei periodi di grave pericolosità dichiarati ai sensi dello stesso articolo 51 e' comunque vietato accendere fuochi liberi all' aperto.

#### **ARTICOLO 56**

(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

L' azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa le società di gestione delle autostrade l' Azienda nazionale autonoma strade le Amministrazioni provinciali i Comuni ed i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali sono tenuti a mantenere pulite in particolare durante il periodo di grave pericolosità dichiarato ai sensi dell' articolo 51 della presente legge le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti al bosco.

#### **ARTICOLO 57**

(Divieti e vincoli per le zone boschive e per i prati e i pascoli percorsi dal fuoco)

Nelle zone boscate percorse dal fuoco comprese nel piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo e' vietato l' insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell' incendio. Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e' proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l' incendio.

#### **ARTICOLO 58**

(Servizio regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi)

Il servizio regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi provvede ai sensi della legge 10 marzo 1975 n. 47 alla difesa dei boschi dagli incendi e si articola in un centro

operativo regionale in centri operativi provinciali e nelle squadre di pronto intervento formate di volontari ed organizzate a livello locale a cura del Comune. Il servizio regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e' affidato al Corpo forestale dello Stato. Con successiva legge regionale si provvedera' a disciplinare l' organizzazione dei centri operativi regionali e provinciali e delle squadre di pronto intervento nonche' le modalita' di collegamento fra di essi e con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali.

### ***TITOLO III***

#### ***SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE***

##### **ARTICOLO 59**

(violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale nei boschi in genere)

Per la violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute nel regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge in tutti i boschi si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 1) da lire 4.000 a lire 20.000 per: a) ogni pianta o ceppaia abbattuta o estirpata in contrasto con le norme del regolamento relative alle modalita' dei tagli; b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione alle norme del regolamento relative ai cedui senza matricine; c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme del regolamento relative alle operazioni colturali dei boschi cedui; d) ogni ara o frazione di ara in caso di inosservanza delle norme del regolamento relative all' allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati; 2) da lire 5.000 a lire 25.000 per: a) ogni pianta tagliata o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione al regolamento; b) ogni pianta ramo o cimale di specie arborea arbustiva proveniente dal bosco e destinato ad << albero di Natale >> trasportato o commerciato in violazione al regolamento; c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle disposizioni del regolamento relative alla lotta fitosanitaria ovvero in violazione di quanto specificamente prescritto ai sensi del terzo comma dell' articolo 20; d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle disposizioni del regolamento relative alla lotta fitosanitaria concernente il castagno; e) ogni capo di bestiame ovino immesso in violazione ai divieti di pascolo previsti dal regolamento; f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati o cespugliati; 3) da lire 6.000 a lire 30.000 per ogni capo di bestiame diverso da quello ovino immesso in violazione ai divieti di pascolo previsti dal regolamento; 4) da lire 80.000 a lire 400.000 per le violazioni di norme contenute nel regolamento e diverse sia da quelle indicate ai numeri 1 2 e 3 del presente articolo sia da quelle indicate agli articoli 61 62 67 primo comma della presente legge.

##### **ARTICOLO 60**

(Esecuzione di movimenti di terreno o di altre attivita' senza le prescritte autorizzazioni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici il proprietario o possessore dei terreni che ponga in essere attivita' od esegua movimenti di terreno senza le autorizzazioni di cui all' articolo 34 della presente legge e' sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 750.000 per ogni decara.

##### **ARTICOLO 61**

(Inosservanza delle modalita' esecutive o di talune prescrizioni di massima nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici il proprietario o possessore dei terreni che non osservi le modalita' esecutive prescritte caso per caso con le autorizzazioni di cui all' articolo 34 ovvero non osservi le disposizioni generali previste dal regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge relative alle modalita' della soppressione e utilizzazione dei cespugli e alle modalita' dei lavori di dissodamento dei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria e' sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000 ed e' tenuto a compiere i lavori impostigli rispettivamente dall' ente delegato di cui all' articolo 49 o dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Qualora i soggetti tenuti a compiere i lavori imposti a norma del precedente comma non vi ottemperino l' ente delegato o l' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste secondo le rispettive competenze previa diffida adotta le misure necessarie per l' esecuzione d' ufficio e provvede a carico del trasgressore per il recupero delle spese degli atti e della esecuzione d' ufficio rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l' importo con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

#### **ARTICOLO 62**

(Taglio o danneggiamento di piante e altri danni nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi)

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o nei boschi sottoposti a vincolo per altri scopi coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrechino altri danni in violazione del regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l' obbligo di compiere i lavori loro imposti dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. In caso di inottemperanza si applica il secondo comma dell' articolo 61. Per le violazioni al divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 63**

(Pratica dello sci d' erba nei prati e nei pascoli soggetti a vincolo per scopi idrogeologici)

Nei prati e nei pascoli posti in terreni soggetti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che praticano lo sci d' erba sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

#### **ARTICOLO 64**

(Violazioni commesse nei vivai forestali)

Nei vivai forestali coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrechino altri danni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal sestuplo al decuplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.

#### **ARTICOLO 65**

(Violazioni delle norme contenute nel disciplinare tecnico economico di utilizzazione dei pascoli montani)

La violazione delle norme contenute nel disciplinare di cui al primo comma dell' articolo 13 comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

## **ARTICOLO 66**

(Violazioni relative all' uso di terreni rinsaldati rimboschiti o bonificati)

L' inosservanza del divieto di cui all' articolo 32 primo comma nonche' delle prescrizioni contenute nel piano di coltura e di conservazione di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. Qualora a carico del proprietario siano accertate nel corso di dodici mesi due o piu' violazioni agli obblighi predetti l' ente delegato competente puo' prendere possesso del terreno per un periodo di tempo determinato senza alcuna indennita' e provvedere d' ufficio a spese del proprietario negligente ai lavori occorrenti in base al piano di coltura e conservazione; per il recupero delle spese degli atti e dell' esecuzione d' ufficio si applica il secondo comma dell' articolo 61.

## **ARTICOLO 67**

(Violazioni delle disposizioni per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi)

Per i trasgressori alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nel regolamento di cui all' articolo 43 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000. Per coloro che bruciano residui vegetali in violazione del disposto dell' articolo 54 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25.000 a lire 250.000. Per i soggetti di cui all' articolo 56 che non provvedono a quanto disposto dallo stesso articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000 a lire 300.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita. Per i trasgressori ai divieti di cui all' articolo 51 secondo comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

## **ARTICOLO 68**

(Violazioni delle norme relative alle zone boscate ed ai prati e pascoli percorsi dal fuoco)

Nelle zone boscate e nei prati e nei pascoli di cui all' articolo 57: a) coloro che violino le disposizioni di cui al primo e secondo comma sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni decara o frazione di decara; b) coloro che violino la disposizione di cui al terzo comma sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8.000 a lire 40.000 per ogni capo di bestiame immesso.

## **ARTICOLO 69**

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Le funzioni amministrative riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate: a) alle Comunita' montane ed ai Consorzi di Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura quelle previste dagli articoli 59 numero 2 lettera e) e numero 3 64 65 66 nonche' quelle previste dall' articolo 61 quando la violazione riguarda le modalita' esecutive prescritte dalle autorizzazioni di cui all' articolo 34; b) ai Comuni tutte le altre. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione della sanzione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale n. 45/ 1982 citata nonche' il Corpo forestale dello Stato. Qualora l' accertamento della violazione sia stato effettuato da appartenenti al Corpo forestale dello Stato gli enti cui spettano a norma della legge regionale n. 45/ 1982 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti a versare un quarto della somma introitata al Fondo assistenza e previdenza per il Corpo forestale dello Stato costituito con decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 1981 n. 384.

#### ***TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE***

##### **ARTICOLO 70**

(Rapporti con le singole leggi di istituzione dei parchi e riserve naturali)

Le leggi regionali istitutive dei parchi e riserve naturali ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 recano norme di raccordo con le disposizioni contenute nella presente legge e in ogni caso le prescrizioni piu' restrittive in esse contenute prevalgono su quelle previste dalla presente legge.

##### **ARTICOLO 71**

(Impiego del Corpo forestale dello Stato)

L'impiego del Corpo forestale dello Stato in tutti i casi in cui lo stesso e' previsto dalla presente legge avviene a norma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

##### **ARTICOLO 72**

(Convenzione per l' esercizio di talune funzioni di competenza della Regione)

Per gli interventi di cui agli articoli 21 22 29 la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti istituti centri di ricerca e di informazione scientifica istituti universitari e privati professionisti.

##### **ARTICOLO 73**

(Valutazione delle piante tagliate per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Negli illeciti forestali cui e' connessa l' applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione delle piante tagliate e' effettuata dagli organi competenti ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e dell' articolo 69 della presente legge sulla base di apposite tariffe approvate con il Regolamento di cui all' articolo 43 della presente legge. Per la formazione di tali tariffe si applicano in quanto compatibili gli articoli 41 42 43 e 44 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

##### **ARTICOLO 74**

(Valutazione del danno arrecato per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Negli illeciti forestali cui e' connessa l' applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione del danno arrecato effettuata dagli organi competenti ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e dell' articolo 69 della presente legge si applica in quanto compatibile l' articolo 45 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126.

## **ARTICOLO 75**

(Sostituzione di precedenti norme)

Le disposizioni della presente legge sostituiscono: a) del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267: gli articoli 7 8 9 10 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 54 130 131 132 133 134 135 136 137 138; b) del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126: gli articoli 20 21 22 46 47 48 50 51 52 53 54 137 138 139 140 141 142 143 144; c) della legge 9 ottobre 1967 n. 950: gli articoli 1 2 e 3; d) della legge 10 marzo 1975 n. 47: gli articoli 9 terzo e quarto comma; 10 primo secondo e terzo comma; 11; e) della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 gli articoli: 12 terzo comma; 14 15 16 17; f) ogni altra norma incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

## **ARTICOLO 76**

(Norme finanziarie)

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 1**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 2**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984:

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 3**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984: - capitolo 2330 << Contributi a Comuni ed altri Enti per la gestione dei patrimoni silvo - pastorali e per la compilazione dei piani economici >> per gli interventi previsti dall' articolo 9;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 4**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984:

OMISSIS

- capitoli 2305 e 2306 << Spese per la lotta fitosanitaria e per studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali e sui mezzi per combatterle >> per gli interventi



previsti dall' articolo 21;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 5**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984:

OMISSIS

- capitoli 2320 2321 e 2322 << Spese per operazioni tecnico - colturali comprese quelle di estrazione selezione imbozzimatura e imballaggio delle piantine da distribuire gratuitamente a norma dell' articolo 91 del rdl 30/ 12/ 1923 n. 3267 >> e capitolo 2335 << Acquisto di terreni e spese di impianto e ampliamento di vivai forestali >> per gli interventi previsti dall' articolo 23;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 6**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984:

OMISSIS

- capitoli 2365 e 2366 << Contributi per la realizzazione delle opere ed acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi >> per gli interventi previsti dall' articolo 24;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 7**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1984:

OMISSIS

- capitolo 2200 << Manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani >> e capitolo 2205 << Spese per l' attuazione di opere pubbliche di bonifica montana >> per gli interventi previsti dagli articoli 28 e 30;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 8**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 9**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984: - riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza dello stanziamento del capitolo 2330 << Contributi a Comuni ed altri Enti per la gestione dei patrimoni silvopastorali e per la compilazione dei piani economici >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 10**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2405 << Contributi a privati per la compilazione dei piani economici >> con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza per gli interventi previsti dall' articolo 15;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 11**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

- riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza dello stanziamento del capitolo 2345 << Spese per l' attuazione di interventi per il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione boschiva >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

#### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 12**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2410 << Contributi in conto capitale per opere ed interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione boschiva >> con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza per gli interventi previsti dall' articolo 16;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 13**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

- riduzione di lire 317.000.000 in termini di competenza dello stanziamento del capitolo 2347 << Spese per l' attuazione di interventi per il miglioramento dei boschi esistenti e per la ricostituzione boschiva - finanziate con fondi di cui alla legge 27/ 12/ 1977 n. 984. Piani regionali coordinati >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 14**

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

OMISSIS

b) con le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984:

OMISSIS

- istituzione del capitolo 2415 << Contributi per i rimboschimenti e per la ricostituzione a bosco finanziati con fondi di cui alla legge 27/ 12/ 1977 n. 984. Piani regionali coordinati >> con lo stanziamento di lire 317.000.000 in termini di competenza per gli interventi previsti dall' articolo 17. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

### **ARTICOLO 76 SUBARTICOLO 15**

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 16 aprile 1984